

**Avv. Emiliana Guzzo**  
Via F. Argelati n. 10 -20143 Milano  
Via Panebianco n.343 - 87100 Cosenza  
Avv.emilianaguzzo@pec.giuffre.it  
P.IVA. 02804580781  
Tel. +39098336262 - +393479704800

**TRIBUNALE DI MILANO**

**- Sezione lavoro -**

**PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART 700 C.P.C.**

PER: il sig. CORDONE PASCAL CF: CRDPLC79T25A509T, residente nel Comune di Villa Cortese alla via Primo Maggio n. 18/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Guzzo Emiliana CF: GZZMLN79C54D086I contestualmente in Milano Via Filippo Argelati n. 10 e in Cosenza alla Via Panebianco n. 343, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 098436262 o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata avv.emilianaguzzo@pec.giuffre.it.

**- ricorrente-**

**Contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (CF: 972542000153) in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Milano Via Ripamonti n. 85- 20141.
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI Milano (già ex provveditorato agli studi)** in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Milano Via Soderini n. 24- 20140.

Tutti domiciliati ex lege presso la Competente Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Milano alla Via Freguglia n. 1- 20100

**- resistenti-**

**Nei confronti di**



**Avv. Emiliana Guzzo**  
**Via F. Argelati n. 10 -20143 Milano**  
**Via Panebianco n.343 - 87100 Cosenza**  
**Avv.emilianaguzzo@pec.giuffre.it**  
**P.IVA. 02804580781**  
**Tel. +39098336262 - +393479704800**

- Tutti gli aventi diritto iscritti nella graduatoria provinciale definitiva SS13-HN-XN099 del personale ATA profilo ASSISTENTE TECNICO . Di cui alle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2014-2017, Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nella I fascia e conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti (definitive) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano.

**- potenziali resistenti -**

### **ESPOSIZIONE DEI FATTI ED ELEMENTI DI DIRITTO**

Al ricorrente in data 17.12.2014 il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico "A. Volta di Milano" comminava, in corso d'anno scolastico ed in maniera illegittima, decreto di depennamento graduatoria Decreto di depennamento che si allega per presunta carenza di titolo profilo di Assistente tecnico. Giova Giusto appunto evidenziare che il presente decreto è stato regolarmente e prontamente impugnato nelle competenti sedi Tar del Lazio NRG. 3358/2015 e presso il Tribunale di Milano Sez. Lavoro NRG.5059/2015 e l' On. GL N. Di Leo pronunciava in data 20.10.2015 la sentenza di accoglimento n. 2766/15 (allegata alla presente e che costituisce parte integrante) con riconoscimento del diritto dell'odierno istante alla reimmissione nella graduatoria di III fascia dal 17.12.2014 e fino a cessazione del contratto ovvero 30.06.2015.

Con decreto n. 1850 prot. 6303/C07 C del 22.10.2015 il Dirigente dell'ITC "Carlo Dell'acqua" di Milano, in quanto istituto capofila, regolarmente riconosceva il diritto del sig. Cordone all'inserimento in graduatoria di III fascia con il punteggio di 21.30 per il profilo di assistente tecnico, ma nulla ad oggi è intervenuto circa l'adeguamento del punteggio maturato e non corrisposto per il periodo riconosciuto in sentenza ovvero dal 17.12.2014, data in cui l'istante è stato depennato dalla graduatoria III fascia e data in cui è stato licenziato in costanza di regolare contratto dal dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale A. Volta.



**Avv. Emiliana Guzzo**  
**Via F. Argelati n. 10 -20143 Milano**  
**Via Panebianco n.343 - 87100 Cosenza**  
**Avv.emilianaguzzo@pec.giuffre.it**  
**P.IVA. 02804580781**  
**Tel. +39098336262 - +393479704800**

L'odierno istante oggi è escluso dalla graduatoria di I fascia d'Istituto personale ATA per il prossimo triennio ed è ancora, impossibilitato a presentare le domande per l'inserimento in I fascia perché, per come prescritto da bando, non ha maturato i due anni di servizio nella III fascia.

Giova giusto a punto chiarire che avendo la sentenza del Dott. Di Leo cristallizzato il diritto del sig. Cordone fin dal 17.12.2014 , l'adeguamento del punteggio sarebbe dovuto esser fatto in sede di autotutela dalla PA, essendo più volte stata sollecitata nel farlo ma ad oggi nulla è intervenuto.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto si

#### CHIEDE

la verifica immediata ed il ricalcolo del punteggio per i titoli ivi posseduti, i contratti di lavoro prestati e il riconoscimento del periodo di servizio da 17.12.2014 alla data di cessazione naturale del contratto nonché il contestuale collocamento in graduatoria di I fascia come per legge per il sig. Cordone Pascal..

Come da certificazione che si produce (all. 3) il titolo professionale posseduto dal sig. Cordone è a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege sin dal 2001 anno in cui è stato conseguito e sin da tale data il MIUR ha da sempre valutato positivamente e conseguentemente sempre inserito il sig. Cordone in graduatoria, consentendogli in tempi e modi differenti anche la presa di servizio e per diversi anni di essere contrattualizzato con diverse scuole così come da contratti allegati al presente.

Alla luce di ciò essendo l'odierno ricorrente in possesso dei titoli idonei all'inserimento in graduatoria ( I fascia ) permanente profilo assistente tecnico ed ove sia in posizione utile alla nomina in ruolo come per legge per il punteggio maturato e non corrisposto dal 2001 ad oggi.

SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA E DEL FUMUS BONI IURIS.

L'odierno istante deve poter essere inserito nelle graduatorie teste richiamate come per legge per non perdere il diritto e pertanto per non aggravare il proprio stato già legittimamente compromesso



**Avv. Emiliana Guzzo**  
**Via F. Argelati n. 10 -20143 Milano**  
**Via Panebianco n.343 - 87100 Cosenza**  
**Avv.emilianaguzzo@pec.giuffre.it**  
**P.IVA. 02804580781**  
**Tel. +39098336262 - +393479704800**

alla luce di un provvedimento illegittimo di depennamento infondato in fatto ed in diritto e provato come da sentenza n. 2766/15 del Tribunale di Milano.

L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria I fascia risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico, temporaneo o definitivo per il riconoscimento del diritto al lavoro del sig. Cordone e per il quale lo stesso ha posto esclusiva dedizione sin dal 2001.

Come già precisato, nella fattispecie de qua, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento dell'Amministrazione resistente che rivela apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'odierna comparente, in una situazione meritevole di tutela immediata. E' pur vero che l'amministrazione non ravvisa indicazioni specifiche chiarificatrici della posizione dell'istante, ma è pur vero che le motivazioni di una sentenza chiarificatrice di tal genere al fine di evitare aggravio per l'Amministrazione avrebbe potuto procedere, riconoscendo l'errore nell'emissione del decreto impugnato, in sede di autotutela al riconoscimento "motu proprio" della ricollocazione in graduatoria permanente ( I fascia) del sig. Cordone.

Alla luce del disposto normativo, il ricorrente non ha la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista per l'anno 2017, per richiedere l'inserimento nelle stesse con il punteggio aggiornato, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative dello stesso, inoltre un ulteriore provvedimento di rigetto della domanda per l'inserimento in I fascia come quello già avuto nell'a.s 2015/2016, allegato alla presente aggraverebbe oltremodo le già precarie condizioni familiari del sig. Cordone Pascal .

La proposizione di una azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con un evidente perdita di quella che potrebbe essere l'ultima chances per ottenere l'agognato posto di lavoro, lasciando la ricorrente in uno stato di precariato permanente.



**Avv. Emiliana Guzzo**  
**Via F. Argelati n. 10 -20143 Milano**  
**Via Panebianco n.343 - 87100 Cosenza**  
**Avv.emilianaguzzo@pec.giuffre.it**  
**P.IVA. 02804580781**  
**Tel. +39098336262 - +393479704800**

Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto anche inaudita altera parte per i motivi esposti in precedenza, e previo accertamento della ricorrente al riconoscimento dell'inserimento in graduatoria, ordini alla P.A. di emanare gli atti necessari all'inserimento come sopra individuato, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non, patiti e patendi dal odierno istante a causa ed in conseguenza dell'esclusione dalle Graduatorie di I fascia d'istituto permanente come per legge con il massimo punteggio riconoscibile di cui si chiede, alla competente amministrazione, il ricalcolo come da estratto CCNL allegato.

Accertato il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di I fascia del personale ATA come da regolare domanda fatta ogni anno ed anche l'a.s 2015/16, ma di fatto rigettata per assenza del biennio di naturale occupazione ( 24 mesi di servizio prestati) e vista la sentenza n. 2766/15 del Tribunale di Milano risulta fondata la richiesta del ricorrente di ottenere dal Giudice una pronuncia che vincoli le amministrazioni convenute a provvedere con urgenza in conformità.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

## **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., Voglia emettere, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti

## **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:



**Avv. Emiliana Guzzo**  
**Via F. Argelati n. 10 -20143 Milano**  
**Via Panebianco n.343 - 87100 Cosenza**  
**Avv.emilianaguzzo@pec.giuffre.it**  
**P.IVA. 02804580781**  
**Tel. +39098336262 - +393479704800**

1) rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del periculum in mora nonché degli elementi di diritto sopra esposti, in accoglimento della domanda d'urgenza, ordinare all'amministrazione resistente di inserire immediatamente la parte ricorrente nelle graduatorie di I fascia del personale ATA profilo Assistente tecnico nell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano, e per il triennio 2014/2017 (o in quella meglio vista), nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, previa disapplicazione degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto negato della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e in contrasto con la vigente normativa di legge e di contratto.

2) in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse del ricorrente;

3) con riserva di agire anche con separato giudizio e nella successiva fase di merito per la condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente;

4) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, in solido, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151CPC**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali personale ATA profilo ASSISTENTE TECNICO valide per il triennio 2014/2017.



**Avv. Emiliana Guzzo**  
**Via F. Argelati n. 10 -20143 Milano**  
**Via Panebianco n.343 - 87100 Cosenza**  
**Avv.emilianaguzzo@pec.giuffre.it**  
**P.IVA. 02804580781**  
**Tel. +39098336262 - +393479704800**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta graduatoria, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio scolastico Provinciale di Cosenza , con sede Milano Via Soderini n. 24- 20140, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale [www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/](http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/) o altro meglio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle Graduatoria in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.



**Avv. Emiliana Guzzo**  
**Via F. Argelati n. 10 -20143 Milano**  
**Via Panebianco n.343 - 87100 Cosenza**  
**Avv.emilianaguzzo@pec.giuffre.it**  
**P.IVA. 02804580781**  
**Tel. +39098336262 - +393479704800**

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

## **FA ISTANZA**

Affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione

Udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale [www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/](http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/) o altro meglio individuato.

Documenti di cui all'indice

In via istruttoria si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art 210 c.p.c., l'elenco della graduatoria per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato Ai sensi e per l'effetto dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il presente procedimento è di





**Avv. Emiliana Guzzo**  
**Via F. Argelati n. 10 -20143 Milano**  
**Via Panebianco n.343 - 87100 Cosenza**  
**Avv.emilianaguzzo@pec.giuffre.it**  
**P.IVA. 02804580781**  
**Tel. +39098336262 - +393479704800**

valore indeterminato ma è ESENTE dal versamento del C.U. poiché il reddito della ricorrente e del proprio nucleo familiare è inferiore ad €. 34107.72

Milano li, 17.01.2016

Avv. Emiliana Guzzo

